



Comune di Avellino
Regolamento dell'Avvocatura

Allegato alla Deliberazione
di G.M. n. 222... del 5-5-05

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Avvocatura del Comune di Avellino in conformità alle norme di legge, allo Statuto, all'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune, al CCNL di comparto.

Articolo 2
(Composizione e struttura dell'Avvocatura)

- M
1. L'Avvocatura è l'ufficio costituito dagli avvocati alle dipendenze del Comune di Avellino, assunti mediante concorso per lo svolgimento di attività forense ed iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati tenuto a cura del locale Consiglio dell'Ordine.
 2. Lo status dei suoi membri, oltre che dal CCNL di comparto, è disciplinato dal R.D.I. n. 1578/1933, dal R.d.n.37/1934, dalla L. n.1003/1936, dalla L.794001 / 1942, dal DPR n.101 / 1990 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, in particolare per quanto attiene alle garanzie di indipendenza e di autonomia connaturate allo svolgimento dell'attività professionale.
 3. L'Avvocatura costituisce un ufficio di alta specializzazione che, attraverso i suoi componenti, svolge attività sia giudiziale che stragiudiziale e amministrativa.
 4. Essa è coadiuvata da una struttura amministrativa con più addetti e da un funzionario, che svolge attività di supporto e collaborazione mediante la repertoriatura delle pratiche, istruttoria attraverso reperimento e richiesta di atti e relazioni agli uffici, preparazione delle delibere di incarico per la costituzione in giudizio, preparazione delle delibere e degli atti la cui adozione gli avvocati ritengono di proporre all'Amministrazione, attività esecutiva di vario genere e ogni attività residuale non rientrante nei compiti dell'Avvocatura, compresa quella connessa al disbrigo della corrispondenza, e ai rapporti che coprono per la R.C. il Comune di Avellino.

9

5. Tale struttura opera in modo autonomo per lo svolgimento di tutte le attività di natura strettamente amministrativa che non ineriscono a specifici incarichi professionali degli avvocati.

Articolo 3 (Compiti dell'Avvocatura)

1. L'Avvocatura svolge attività di carattere giudiziale nonché stragiudiziale a supporto degli organi istituzionali e direzionali dell'Ente al fine del miglior perseguimento dell'interesse generale e degli obiettivi specifici di volta in volta individuati dall'Amministrazione.

Articolo 4 (L'attività giudiziale)

1. L'attività giudiziale è finalizzata alla rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale in tutte le liti, sia attive che passive, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Avellino in tutti i giudizi di ogni ordine e grado, innanzi agli organi giudicanti delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e speciale.

2. A tale scopo, nei relativi giudizi gli avvocati si costituiranno su procura generale alle liti conferita dal Sindaco o su mandato del Sindaco in rappresentanza dell'Amministrazione a seguito di delibera autorizzatoria della Giunta comunale.

3. Nello svolgimento dell'attività giudiziale gli avvocati agiranno con piena indipendenza di giudizio, entro i limiti fissati dalle norme civilistiche e deontologiche sull'adempimento del mandato professionale, avendo di mira esclusivamente l'interesse dell'Ente.

4. L'attività di difesa ed assistenza giudiziale avverrà sulla base di relazione del settore competente idonea a rappresentare la situazione di fatto e le ragioni dell'Amministrazione.

L'Avvocatura civica, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, può nominare direttamente, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, esperti o consulenti tecnici di parte appartenenti all'Amministrazione, individuandoli nella persona del Dirigente del Settore competente o suo delegato; può, inoltre, chiedere la nomina di consulenti esterni, ove ne ravvisi la necessità.

Articolo 5 (Ulteriori attività - I pareri)

Y

1. Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura è chiamata a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale di cui al D.M. 5.10.1994 n. 585 e, in particolare:

- a) attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la redazione di pareri;
- b) attività di assistenza legale e supporto nei casi seguenti: progetti di regolamenti, capitolati, contratti o convenzioni di particolare complessità redatti dai settori interessati cui spetta la relativa attività propositiva e di individuazione dei contenuti;
- c) suggerirà l'adozione dei provvedimenti o degli atti necessari e/o opportuni ad evitare l'insorgere di una lite.

2. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, verranno resi dall'Avvocatura su richiesta scritta del Dirigente corredata da tutta la documentazione utile e necessaria nonché da breve relazione che contenga:

- 2.1. una sintetica esposizione del caso in punto di fatto e la problematica giuridica che viene in rilievo;
- 2.2. l'orientamento del Dirigente in merito alla soluzione di tale problematica e i motivi di perplessità giuridica circa la soluzione dal medesimo prospettata;
- 2.3. la richiesta all'Avvocatura di una verifica della correttezza giuridica della soluzione di cui innanzi.

3. Laddove si tratti di parere di particolare importanza per i risvolti economici dell'affare, per la complessità giuridica del caso o perché suscettibile di incidere su attività di indirizzo generale dell'Amministrazione, il parere sarà reso in forma collegiale da più o da tutti gli avvocati.

4. I pareri scritti sono atti endoprocedimentali, non vincolanti e sottratti al diritto di accesso per liti pendenti o potenziali ai sensi del successivo articolo 7.

5. Essi verranno resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta dall'avvocatura.

Articolo 6 (Dovere di collaborazione degli Uffici)

1. I singoli Settori e Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i

documenti, i provvedimenti e le relazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. Gli uffici sono altresì tenuti a fornire, a richiesta dell'Avvocatura, i supporti tecnici e professionali necessari all'espletamento della sua attività giudiziale.

Articolo 7 (Atti e documenti sottratti all'accesso)

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.08.1990 n.241, così come modificata dalla legge 15 del 11.2.2005, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto;
- atti defensionali, consulenze tecniche, relazioni degli uffici;
- corrispondenza interna tra l'Avvocatura e gli uffici;
- rapporti e proposte concernenti azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Articolo 8 (Tirocinio dei praticanti)

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il biennio richiesto per essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

3. Le modalità per l'ammissione verranno stabilite ogni volta mediante bando.

Articolo 9 (Incompatibilità)

Per gli avvocati vigono le incompatibilità stabilite dalla legge e dal CCNL per i dipendenti pubblici. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993 n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato, e nel D.Lgs. 3.02.1993 n. 29, articolo 58.

Articolo 10
(Orario di servizio e autonomia operativa)

La specificità dei compiti dell'Avvocatura; lo svolgimento di attività interna ed esterna all'Ente, la frequentazione di Fori ed uffici giudiziari anche diversi da quelli di Avellino, la responsabilità professionale insita nell'attività forense, la multiforme varietà delle questioni trattate che impone di volta in volta un approfondito studio del caso, l'esistenza di rigide scadenze temporali entro cui compiere le attività processuali, la difficoltà di stabilire limiti giornalieri e/o settimanali all'orario contrattuale massimo di lavoro per straordinario, determinano tempi e metodi di lavoro che comportano il riconoscimento agli avvocati di una elevata autonomia volta a garantire la flessibilità operativa a loro necessaria. Pertanto nei loro confronti potranno essere adottate particolari modalità di rilevazione della presenza in ufficio, anche diverse dalla rilevazione automatica tramite marcatempo.

Articolo 11
(Assistenza a terzi)

1. L'avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni previa stipula di convenzione ex art. 30 D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.
2. Nel rispetto dell'ordinamento professionale, alla condizione che non sussista conflitto di interessi e previa autorizzazione della Giunta, l'Avvocatura potrà fornire assistenza legale anche a enti o società partecipati dal Comune di Avellino.

Articolo 12

1. Ai professionisti in servizio presso il settore Avvocatura spetta il rimborso e/o il pagamento diretto da parte dell'Ente, delle somme necessarie per l'iscrizione annuale nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati tenuto a cura del Consiglio dell'ordine di Avellino, nonché all'albo degli avvocati Cassazionisti.

Articolo 13
(L'Assicurazione)

Agli avvocati spetta copertura assicurativa per danni alla loro persona o al loro veicolo in occasione di sinistri non dipendenti da terzi occorsi nell'espletamento di missioni e/o trasferte rese necessarie dallo svolgimento della loro attività.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio e, decorsi dodici mesi da tale data, potrà essere oggetto di verifica al fine di eventuale sua integrazione.

El

FI
FI
FI